

(N. 2142)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 24 gennaio 1952*  
(V. Stampato N. 520-41) (1)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

**(DE GASPERI)**

**di concerto con tutti i Ministri**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 31 GENNAIO 1952

---

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, concernente norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra.

---

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 545, è ratificato con la seguente modificazione:

*È aggiunto il seguente articolo 9-bis:*

« Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo sono applicabili anche in favore dei congiunti di titolari la cui farmacia fosse ubi-

cata in territorio attualmente non soggetto alla sovranità dell'Italia in forza del Trattato di pace ».

## Art. 2.

Il termine previsto dall'articolo 3 del predetto decreto decorre, per coloro che si trovino nelle suddette condizioni, e che non abbiano presentato domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**

ALLEGATO.

## DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 545.

*Norme per l'esercizio delle farmacie da parte dei congiunti dei titolari caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per cause dipendenti dalla guerra*

## Art. 1.

Le farmacie, i cui titolari sono caduti in guerra o nella lotta di liberazione ovvero deceduti per fatto di guerra od in seguito a violenze o sevizie ad opera di forze nazi-fasciste, vengono assegnate, in ordine di preferenza:

- 1° ai figli del titolare;
- 2° al coniuge del titolare;
- 3° ai genitori del titolare, già conviventi a suo carico o comproprietari dell'azienda farmaceutica;
- 4° ai fratelli ed alle sorelle del titolare, purchè comproprietari dell'azienda farmaceutica.

L'assegnazione è fatta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Allo scadere del ventennio, il figlio od il coniuge, assegnatari della farmacia, hanno diritto, se siano farmacisti iscritti nell'albo professionale, a conseguire l'assegnazione della farmacia vita durante. Se vi siano più figli farmacisti, l'assegnazione spetta a quello che venga designato d'accordo da essi o, in mancanza d'accordo, al più anziano di età.

## Art. 2.

Qualora la farmacia sia trasferibile a norma delle vigenti disposizioni, gli assegnatari della farmacia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, hanno, durante il ventennio, il diritto di venderla a farmacisti iscritti nell'albo professionale.

## Art. 3.

La domanda per l'assegnazione della farmacia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

La domanda per l'assegnazione della farmacia, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1, deve essere presentata, a pena di decadenza, nel termine di un mese dalla scadenza del ventennio ivi indicato, al Prefetto della provincia.

## Art. 4.

L'accertamento della diretta ed esclusiva dipendenza della morte dalle cause indicate nell'articolo 1, primo comma, e delle altre condizioni ivi previste, è demandato ad una Commissione presieduta da un consigliere di Stato e composta:

- 1° di un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato da uno dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza medesima (assistenza reduci);
- 2° di due rappresentanti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
- 3° di due rappresentanti della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani;
- 4° di un rappresentante dell'Associazione nazionale delle famiglie dei caduti in guerra e di un rappresentante dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno distaccato presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di gruppo A e di grado non inferiore al 7°.

La Commissione è nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno quattro membri. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

## Art. 5.

Nel caso previsto dal primo comma dell'articolo 1, l'assegnazione della farmacia è disposta con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Se l'assegnazione è disposta in favore di più persone, la titolarità dell'esercizio spetta a quello tra i cointeressati che sia farmacista iscritto nell'albo professionale; qualora nessuno di essi sia farmacista, la titolarità spetta a quello che verrà designato d'accordo fra tutti gli interessati o, in mancanza d'accordo, al più anziano.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, l'assegnazione è disposta con decreto del Prefetto.

#### Art. 6.

In pendenza del riconoscimento del diritto, il Prefetto, assunte sommarie informazioni, può autorizzare all'esercizio provvisorio il congiunto od i congiunti di cui all'articolo 1.

#### Art. 7.

Coloro ai quali spetta l'assegnazione della farmacia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1, e che non siano eredi della proprietà dell'azienda farmaceutica o ne siano coeredi, sono tenuti, nei confronti degli aventi diritto, agli obblighi previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Ai medesimi obblighi è tenuto, nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 1, il figlio avente diritto all'assegnazione nei confronti degli altri figli cessanti dall'esercizio o dei loro eredi.

L'ammontare dell'indennità di avviamento, prevista dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è comunicato all'interessato dall'autorità competente a disporre l'assegnazione ai sensi dell'articolo 5. Entro trenta giorni da tale comunicazione, l'interessato deve dimostrare di avere provveduto al pagamento o di avere concluso accordi con gli aventi diritto. La predetta autorità può autorizzare il deposito previsto dall'articolo 11, secondo comma, del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706.

Il mancato adempimento di detti obblighi comporta la decadenza dal diritto all'assegnazione.

Per il rilievo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni, si osservano le disposizioni vigenti.

#### Art. 8.

Nei casi in cui l'esercizio della farmacia venga conferito a chi non sia farmacista, è applicabile l'articolo 378 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

#### Art. 9.

Qualora, in seguito alla morte del titolare per una delle cause previste nell'articolo 1, la farmacia sia stata già conferita, i congiunti indicati nel medesimo articolo hanno diritto ad ottenere l'assegnazione di altra farmacia nello stesso Comune.

A tal fine, gli interessati devono, a pena di decadenza, presentare domanda, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

L'Alto Commissario, previ gli accertamenti di cui all'articolo 4, provvede, con il decreto previsto dall'articolo 5, all'assegnazione di una farmacia d'importanza possibilmente equivalente a quella già conferita.

Ove occorra, l'assegnazione della farmacia è disposta in soprannumero alla pianta organica del Comune, salvo il successivo assorbimento nella pianta stessa.

Il periodo di venti anni, previsto dal primo comma dell'articolo 1, decorre dalla data del provvedimento con cui viene disposta l'assegnazione della farmacia.

Per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie si applicano le disposizioni dell'articolo 7.

#### Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.